

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31/10/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 1.550,00, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario, delle commissioni di distribuzione, degli oneri erariali e delle commissioni di anticipata estinzione;
- la refusione delle spese legali e di procedura;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, rilevando:

- che parte ricorrente ha rilasciato ogni più ampia quietanza, con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in questione, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere per effetto della summenzionata estinzione anticipata;
- la chiara indicazione delle condizioni contrattuali, riportando in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e quelle non ripetibili;
- la congruità dell'importo restituito per la quota non maturata delle commissioni in favore del finanziatore, calcolate in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto e nel modulo SECCI;

- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito;
- che l'art. 27 d.l. n. 104/2023 fa salve, per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25/07/2021, le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così escludendo la ripetibilità dei costi *up front*.

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente rileva che per le commissioni di intermediazione la resistente non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito e la relativa natura *up-front*.

Aggiunge che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "*tutti i costi del finanziamento*" in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.

Evidenzia ancora che, con l'ordinanza n. 1951/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 T.U.B., nella formulazione antecedentemente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 141/2010 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Inoltre, rileva che sia prassi dell'intermediario convenuto subordinare il rilascio del conteggio estintivo alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria, che comporta una rinuncia indebita, da parte del cliente, a somme dovute per legge.

Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza arbitrale, sia da quella ordinaria.

Al riguardo, si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con la propria decisione n. 8827/2017, ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; inoltre, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. A ciò si aggiunga che, al fine del riconoscimento dell'efficacia transattiva all'atto, sono richieste "*l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto*" e "*reciproche concessioni*" da parte dei transigenti.

Secondo il più recente orientamento arbitrale, in generale le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

In particolare è stato precisato che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento); in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 15099/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 1679/2022; Collegio di Milano, decisioni nn. 16450/2022 e 1878/2022; Collegio di Torino, decisione n. 6361/2023).

La quietanza reca la data del 01/02/2024, successiva rispetto a quella di emissione del conteggio estintivo (03/01/2024) e della liberatoria (18/01/2024).

Nella quietanza viene precisata sia la voce di costo rimborsata (commissione in favore dell'intermediario) sia la voce di costo oggetto di rinuncia (commissioni di distribuzione); il cliente dichiara, inoltre, di rinunciare *“espressamente ad ogni eventuale conseguente azione con riguardo ad ogni ulteriore rimborso dei costi e in particolare alle commissioni di distribuzione”*.

Senonché non viene espressamente indicato né quantificato l'importo delle commissioni oggetto di rinuncia.

Pertanto, secondo il richiamato orientamento arbitrale, lo specifico modulo di quietanza in esame non risulta idoneo ad assumere valore di rinuncia poiché difetta sia il riferimento all'importo oggetto di rinuncia, che non viene quantificato (cfr. in senso conforme Collegio di Bari, decisioni nn. 7691/2024 e 7689/2024).

Peraltro, la giurisprudenza di merito, in casi concernenti quietanze fatte sottoscrivere ai clienti dall'odierno intermediario resistente, in un arresto ha accertato la nullità della quietanza sottoscritta dal cliente perché il contenuto si risolverebbe *“nella dismissione, in sede di estinzione anticipata del mutuo, del diritto alla restituzione di somme trattenute dal professionista sulla base di pattuizioni contrattuali abusive e nella rinuncia a far valere l'indebito derivante da nullità di protezione”*, mentre il cliente *“quale consumatore, avrebbe dovuto ricevere un'informazione chiara e puntuale circa la nullità delle clausole contrattuali, l'esistenza e l'ammontare del conseguente credito restitutorio, nonché della facoltatività di tale rinuncia, in modo da poter esprimere, mediante la firma del modulo prestampato, un consenso consapevole”* (così Trib. Verona, 11/04/2023, n. 690).

In un'altra decisione il Tribunale, dopo avere escluso la natura transattiva dell'atto *“vista la mancanza di sottoscrizione da parte di entrambe le parti e delle reciproche concessioni che i soggetti coinvolti dovrebbero farsi al fine di prevenire ovvero di porre fine a una lite”*, ha ritenuto inidonea la quietanza a costituire un atto abdicativo delle pretese del cliente poiché *“appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell'estinzione”* (Trib. Treviso, 22/03/2023, n. 466).

Non senza trascurare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“In linea generale, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass. 19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146)”* (Cass. civ., Sez. III, 19/07/2023, n. 21400 (ord.)).

La disamina del ricorso, pertanto, può proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 31/10/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto *“Sostegni-bis”* (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Per le commissioni in favore dell'intermediario il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi.

È in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti,

che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di distribuzione trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring*

deve essere invece riconosciuta alle commissioni per l'intermediazione (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 7734/2025 e 7401/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		3.35%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 59.17%
		- in proporzione alla quota interessi 36.77%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborso	
	comm. intermediario (recurring)	€ 2,093.32	€ 1,238.55	€ 769.78	€ 769.80	€ 769.80	€ 0.00
	comm. di distribuzione (up front)	€ 334.80	€ 198.09	€ 123.12			€ 123.12
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborso senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 123
interessi legali							1

Si precisa che nel prospetto non sono stati inseriti gli oneri erariali, seppur richiesti dalla ricorrente, alla luce dell'orientamento condiviso in materia (Collegio di Bari, decisioni nn. 8216/2023 e 1573/2023), e dell'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata,; si deve osservare che afferma che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Con specifico riferimento a siffatte contestazioni, si rammenta che, secondo il Collegio di Coordinamento, *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).*

Il medesimo Collegio di Coordinamento ha poi precisato che: *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125- sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Nel caso di specie, il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come risulta dal conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto, si richiama in senso adesivo l'orientamento di questo Collegio che comunque respinto la domanda di rimborso della penale in quanto il ricorrente non aveva provato la mancanza di

giustificazione causale dell'addebito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4117/2024: *“In ordine al primo aspetto, l'indirizzo di questo Arbitro è volto a ritenere che la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB, sull'equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso di rimborso anticipato del ricorrente non allegghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020). Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, tenuto conto che l'importo rimborsato in anticipo è superiore alla soglia di euro 10.000,00 normativamente prevista, che l'intermediario ha documentato il parziale rimborso di € 11,42 riconosciuto a tale titolo in sede di riscontro al reclamo e che il ricorrente non ha assolto l'onere della prova onde suffragare l'asserita indebita applicazione del corrispettivo versato, tali circostanze inducono a concludere per la legittimità, sotto questi profili, dell'indennizzo per l'anticipata estinzione addebitato, dunque per l'infondatezza del capo della domanda in discorso (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 14261/2021); conforme Collegio di Bari, decisione n. 7682/2023).*

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 123,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE